



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 7 DEL 22/01/2018

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2018 ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.

IL SINDACO

Premesso che nel giorno di sabato 3 febbraio 2018 si svolgeranno, in Vinovo, i festeggiamenti per il Carnevale consistenti nella sfilata, per le vie del centro, degli "Strambicoli" (veicoli non a motore) e di personaggi in maschera;

Rilevata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni dei residenti e dei partecipanti all'evento, in particolare a tutela delle c.d. fasce deboli;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Considerato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

Considerato che è compito dell'Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Considerato altresì che l'articolo 50, comma 7bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" consente al Sindaco di adottare ordinanze, non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla necessità di evitare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Preso atto della proposta del Comandante di Polizia locale che ha messo in evidenza che i partecipanti saranno soggetti appartenenti alle fasce deboli e pertanto assoggettati a particolare tutela;

Vista la legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;

per i motivi in premessa

ORDINA

posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni

1. il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica per tutto il periodo di durata della manifestazione "Carnevale degli Strambicoli" e, precisamente, **DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 18.30 NEL GIORNO DI SABATO 3 FEBBRAIO 2018, NELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO:**
VIE E PIAZZE DEL CENTRO DI VINOVO: Piazza Marconi, Piazza Rey, Via San Bartolomeo, Via Roma, Via Marconi, Via Mazzolari, Via Cottolengo;

2. **il divieto assoluto di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie di vetro o in contenitori di alluminio nelle aree interessate alla manifestazione, come indicate al punto 1. , dalle ore 10.30 alle ore 18.30 nel giorno di sabato 3 febbraio 2018;**
3. **il divieto di cui al punto 1. non opera nel caso la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione del suolo pubblico.**

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vinovo ed invio ai mezzi di informazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre n. 1199).

Per quanto previsto dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Sindaco firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.it/>).

Per le trasgressioni trova applicazione la legge n. 689/1981.

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

AS/as

La presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Torino prefettura.prefeto@pec.interno.it
- Questura di Torino gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Vinovo polizia.municipale@comune.vinovo.to.it
- Comando Stazione Carabinieri di Vinovo sto1317a0@carabinieri.it
- ASCOM
- PRO LOCO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.